




**Istituto Comprensivo Adua**

Via Adua, 41/43 - 20822 Seveso - MB  
C.M. MIIC86300E  
C.F. 83011280159  
Tel: 0362 502894 Fax: 0362 540855  
Email: [miic86300e@istruzione.it](mailto:miic86300e@istruzione.it)  
P.E.C.: [miic86300e@pec.istruzione.it](mailto:miic86300e@pec.istruzione.it)



**SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

*Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

# **SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**



***Manuale per la FORMAZIONE GENERALE dei Lavoratori sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e del Punto 4 dell'Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011***

**A cura di Luca Lucchini**

*Aggiornamento: gennaio 2013*

## SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	AMBITI DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08.....	4
3	LE FIGURE INDIVIDUATE .....	4
4	COMPITI DEL DATORE DI LAVORO.....	5
5	MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI .....	5
6	LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	7
7	IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	7
8	LA SORVEGLIANZA SANITARIA .....	8
8.1	IL MEDICO COMPETENTE.....	8
8.2	IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ.....	9
9	I DIRITTI DEI LAVORATORI.....	9
10	GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI .....	10
11	L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .....	10
12	LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI .....	11
13	CHI È IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).....	11
14	IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	12
15	LE RELAZIONI TRA I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	13
16	GLI ENTI PREPOSTI ALLA PREVENZIONE .....	14
17	RISCHIO E PERICOLO .....	15
18	CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO .....	16
19	LA TUTELA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA .....	17

## 1 PREMESSA

La normativa in materia di sicurezza in vigore nel nostro Paese sino a marzo 2008, era il risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell'arco di quasi sessanta anni.

Il Governo Italiano, nella consapevolezza di quanto sopra e della assoluta priorità della materia della sicurezza, ha perseguito con convinzione l'obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la legge delega 3 agosto 2007, n. 123, prevedeva, non solo un'operazione di riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, bensì anche la *rivisitazione* della medesima materia attraverso l'armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 117 della Costituzione.

Sulla base di quanto sopra esposto è stato redatto un nuovo dettato normativo, che è entrato in vigore il 15/05/2008:

**“DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”** (Gazzetta ufficiale n. 101 del 30-04-2008, Suppl. Ordinario n. 108)

Il decreto legislativo 81/08 è stato elaborato nel pieno rispetto della *filosofia* delle direttive comunitarie in materia e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il quale – come noto – trovava i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro.

Il decreto si compone di XIII Titoli e di LII Allegati.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 ha però abrogato numerosi riferimenti legislativi precedenti (art. 304):

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
- Inoltre fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 del D.Lgs. 81/08, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii s'intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto legislativo 81/08.

Come il D.Lgs. 626/94 ormai abrogato, la prima parte del D.Lgs. si occupa di aspetti generali d'igiene e sicurezza del lavoro, indicando cosa deve fare il datore di lavoro (D.L.) al fine di garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro; stabilendo norme per la prevenzione degli incendi, il pronto soccorso e qualsiasi emergenza; obbligando il datore di lavoro a creare un servizio aziendale di prevenzione e di protezione (S.P.P.) e a nominare il medico competente (M.C.); rendendo obbligatorie l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori.

Tra le novità rispetto al D.Lgs. 626/94, è opportuno rilevare che sono state inserite tra le definizioni, n° 2 figure rilevanti che sono il "dirigente" e il "preposto" che vanno ad ampliare gli "attori" della sicurezza aziendale.

Nella seconda parte, prescrive le caratteristiche minime che i luoghi di lavoro devono avere e quali siano le varie valutazioni che devono essere compiute, al fine di adempiere a quanto richiesto garantendo quindi l'incolumità dei lavoratori.

Ad esempio contiene norme specifiche su:

- l'uso delle attrezzature di lavoro;
- l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale);
- la movimentazione manuale dei carichi;
- l'uso di videoterminali;
- la protezione da agenti fisici, ecc...

Infine esso inasprisce le sanzioni per chi non applica le prescrizioni e contiene infine allegati tecnici su aspetti particolari (quali ad esempio: prescrizioni minime per postazioni di lavoro munite di videoterminale, elenco degli agenti biologici, elenco dei mezzi di protezione individuale, aspetti della movimentazione manuale dei carichi ecc.)

Rappresenta, quindi un nuovo riferimento legislativo in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, completo e organico in grado aiutare le aziende e i rispettivi Datori di Lavoro nell'arduo compito di migliorare gli standard di sicurezza e creare quella "cultura della sicurezza" che nel nostro Paese non ha ancora raggiunto un livello accettabile.

## **2 AMBITI DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08.**

Il decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Inoltre a differenza del D.Lgs. 626/94 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, non solo subordinati ma anche autonomi, e ai soggetti a essi equiparati, fermo restando alcune precisazioni in merito.

## **3 LE FIGURE INDIVIDUATE**

- Il DATORE DI LAVORO, attore già presente nella precedente normativa (abbrev. D.L.)
- Il SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, attore già presente nella precedente normativa, strumento tecnico di consulenza del datore di lavoro, (abbrev. S.P.P.)
- Il MEDICO COMPETENTE, attore già presente nella precedente normativa, ma con nuovi compiti (abbrev. M.C.)

- Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, attore già presente nella precedente normativa, ma più responsabilizzato e sottolineato (abbrev. R.L.S.)
- Il LAVORATORE, attore già presente nella precedente normativa a cui è stata modificata leggermente la definizione; sancisce una maggiore responsabilità personale del lavoratore.
- L'AZIENDA, nuova indicazione, definita come "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato";
- IL DIRIGENTE, nuova indicazione, definita come persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- IL PREPOSTO, nuova indicazione, definita come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa;

## **4 COMPITI DEL DATORE DI LAVORO**

Il Datore di Lavoro deve prima di tutto conoscere quali pericoli e quali rischi possono esistere per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti durante il lavoro e li deve valutare.

La Valutazione dei Rischi serve per controllare che sia stato fatto quanto possibile (e obbligatorio) per ridurre i rischi e per programmare eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro.

Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione, il Datore di Lavoro deve costituire un "Servizio di Prevenzione e Protezione", che lo affiancherà per ogni questione riguardante la salute, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di lavoro.

Del servizio, su nomina del Datore di Lavoro, fanno parte, in qualità di addetti, persone interne qualificate oppure consulenti tecnici esterni. Tra tutti questi viene nominato un Responsabile. Nei casi in cui siano obbligatorie delle visite mediche ai lavoratori, il Datore di Lavoro deve nominare un medico specialista in possesso di specifici requisiti di legge ("Medico Competente").

All'interno dell'azienda devono essere individuati dei lavoratori che si occupino di antincendio, di pronto soccorso e di emergenza in genere.

In tutte queste attività connesse alla prevenzione, è prevista la partecipazione dei lavoratori attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i quali devono essere sempre informati e consultati in merito ai temi della prevenzione.

## **5 MISURE GENERALI DI TUTELA DEI LAVORATORI**

Per attuare la prevenzione è fondamentale conoscere con precisione i pericoli e valutare i rischi che possono derivarne per i lavoratori. Per questo la Valutazione dei Rischi è il principale obbligo del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro deve eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e programmare tutti gli interventi di ulteriore miglioramento che risultano necessari.

Relativamente alla "attività di prevenzione" il Capo III - Sezione I - "Art. 15. Misure generali di tutela" del D.Lgs. 81/08, indica le seguenti misure generali per la protezione e per la sicurezza dei lavoratori:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza di fattori quali l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, l'individuazione di un'altra mansione cui destinarlo;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

Queste misure non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Grande importanza per la prevenzione sul lavoro è attribuita all'informazione ed alla formazione dei lavoratori: per lavorare con sicurezza i lavoratori devono sapere quali sono i rischi presenti e devono essere ben addestrati.

## **6 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

La Valutazione dei Rischi permette al Datore di Lavoro di conoscere situazioni, sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione alle lavorazioni o alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipendenti.

Il Datore di Lavoro esegue la Valutazione dei Rischi da solo o con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente del Medico Competente dell'azienda, di consulenti esterni e consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa in base alle dimensioni e/o alle attività aziendali. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro uso ufficio, nelle ditte di servizi, o in alcune attività produttive minori, i pericoli sono pochi e facilmente individuabili e controllabili: la valutazione dei rischi in questi casi sarà "semplificata".

Nelle aziende maggiormente strutturate per valutare i rischi sarà necessario raccogliere tutte le informazioni sulle macchine, sulle sostanze, capire se e quanto sono pericolose, eventualmente misurare il livello degli inquinanti, verificare la manutenzione degli impianti ecc...

A conclusione, il Datore di Lavoro dovrà scrivere una relazione ("il documento di valutazione") specificando i rischi presenti e riscontrati, come si è adoperato per ridurli o eliminarli e quello che intende fare per migliorare le condizioni di lavoro.

## **7 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Il Datore di Lavoro deve costituire un Servizio di Prevenzione e Protezione con personale alle proprie dipendenze con lo scopo di affiancarlo nella valutazione dei rischi e nella programmazione degli interventi di prevenzione. Se all'interno della Direzione non c'è nessuno con esperienza sufficiente, il Datore di Lavoro può chiedere l'aiuto di consulenti esterni per integrare l'azione del servizio interno. Solo quando nell'azienda non c'è nessuno che possa occuparsi della sicurezza, il datore di lavoro può farlo fare completamente da esterni.

Il Servizio Prevenzione e Protezione è, di fatto un servizio in posizione di staff al datore di lavoro e si configura come l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali, organizzato dal datore di lavoro.

Lo stesso D.L. previa consultazione obbligatoria (ma non vincolante) dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, designa una o più persone all'interno o all'esterno dell'azienda, in numero sufficiente, in possesso delle capacità necessarie e con a disposizione mezzi e tempi adeguati, un RESPONSABILE (in possesso di attitudini e capacità secondo la vigente normativa).

Il compito primario del Responsabile e degli Addetti del SPP è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano un più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori e migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione funge quindi da consulente specializzato del Datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione, ecc.) relative alla promozione e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

## 8 LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è costituita da visite mediche effettuate da un medico specialista in possesso di specifici requisiti di legge (Medico Competente) e da eventuali altri esami (di laboratorio o strumentali) da questi ritenuti necessari.

Visite ed esami devono poter verificare l'idoneità dei dipendenti a svolgere una mansione specifica e tenere sotto controllo la loro salute.

Le visite e gli esami non possono essere generici ma devono essere fatti tenendo conto dei rischi cui il dipendente va incontro. Le visite mediche obbligatorie e gli esami sono a carico del Datore di Lavoro. Non tutti i lavoratori devono essere sottoposti a visite mediche: è la legge che stabilisce, infatti, per quali rischi è obbligatoria una visita medica e con quale periodicità questa deve essere fatta.

I lavoratori per i quali esiste l'obbligo, devono essere visitati dal medico prima dell'immissione al lavoro (visita preventiva) e poi con la periodicità prescritta (visita periodica).

Il lavoratore può richiedere al medico ulteriori visite in aggiunta a quelle periodiche, quando, ad esempio, ritiene di soffrire di disturbi legati al lavoro o quando, per altre malattie, sospetti di non essere più idoneo alla mansione svolta.

Se la visita medica è prevista dalle leggi, il lavoratore non può rifiutarsi di essere visitato.

Il Medico Competente registra le informazioni e i dati medici del lavoratore in una cartella sanitaria e di rischio coperta dal segreto professionale. Il lavoratore può comunque chiedere copia degli esiti delle visite che ha effettuato.

### 8.1 IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico ha i seguenti compiti:

- disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
- esprimere i giudizi d'idoneità alla mansione specifica, informando in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
- istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempre che questi siano giustificate dai rischi connessi all'attività lavorativa espletata;

- visitare periodicamente, insieme al Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione o agli Addetti alla Sicurezza gli ambienti di lavoro;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi nella programmazione del pronto soccorso e nella formazione dei lavoratori.

### 8.2 IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Alla fine della visita e degli esami, il Medico Competente deve dire se il lavoratore è, o meno, idoneo a svolgere una determinata mansione. Il lavoratore può essere: idoneo alla mansione; parzialmente idoneo (cioè idoneo con alcune limitazioni quali ad esempio: non può fare lavori gravosi, non può essere esposto a una specifica sostanza, non può svolgere lavoro di notte ecc.), oppure temporaneamente o definitivamente non idoneo.

Quando il Medico Competente giudica non idoneo un lavoratore, se il lavoratore non ritiene giusto il giudizio, può fare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza, il quale dopo accertamenti può confermare o revocare il giudizio del medico.

Il medico deve spiegare al lavoratore a quali esami è sottoposto e a quale scopo servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio d'idoneità.

## 9 I DIRITTI DEI LAVORATORI

I Lavoratori hanno il fondamentale diritto di lavorare in un ambiente sano e sicuro, senza subire malattie o infortuni a causa del lavoro.

Tutte le leggi in materia di salute e sicurezza sono state create proprio per garantire questo diritto e obbligano i datori di lavoro a fare interventi per controllare e ridurre al minimo i rischi.

Qualsiasi intervento di prevenzione sulle strutture o sulle macchine può però essere insufficiente, se il lavoratore non è correttamente informato e formato sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. La migliore garanzia di un lavoro sano e sicuro si ha, infatti, quando anche il lavoratore conosce i pericoli e i rischi presenti (informazione) ed è stato istruito e addestrato a lavorare correttamente e in sicurezza (formazione).

È importante che i lavoratori siano messi al corrente della programmazione che l'azienda elabora per la prevenzione e possano esprimere la propria opinione sugli interventi ("principio della partecipazione").

Consultazione e partecipazione avvengono attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche attraverso la partecipazione alle Riunioni Periodiche.

Le Riunioni Periodiche sono espressamente previste dal D.Lgs. 81/08 per le aziende che occupano più di 15 dipendenti. Una Riunione Periodica deve essere convocata almeno una volta all'anno e ripetuta ogni qualvolta vengano effettuate significative variazioni di esposizione dei lavoratori ai rischi precedentemente individuati.

## **10 GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI**

Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce i principi di partecipazione dei lavoratori alla prevenzione in azienda, ma indica anche gli obblighi per i lavoratori.

Il Decreto prescrive che "ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore lavoro".

Nello specifico, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 81/08 i dipendenti devono:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

## **11 L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI**

Ogni lavoratore deve ricevere un'informazione adeguata sui rischi specifici. Le informazioni non possono essere generiche ma devono riguardare l'ambiente di lavoro in cui il lavoratore opera e la sua mansione. La legge dice che l'informazione deve essere adeguata: è importante che anche il lavoratore chieda di avere tutte le informazioni necessarie svolgere la propria mansione in condizioni di sicurezza.

## **12 LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI**

Si è visto che un lavoratore informato conosce il proprio ambiente di lavoro e gli impianti, le macchine e le sostanze che vengono utilizzate, i mezzi di protezione da usare, i rischi per la sua salute, e sa cosa sta adoperando e cosa può accadere.

La formazione serve affinché il lavoratore arrivi a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della salute e della sicurezza, propria e degli altri: con la formazione il lavoratore deve imparare a svolgere la propria attività in piena sicurezza.

Non è quindi solo il risultato di un'informazione, ma anche di un addestramento "sul campo", nella pratica, sia quando inizia a lavorare sia successivamente. La formazione deve essere ripetuta tutte le volte che cambiano le modalità di lavoro, qualora siano introdotte nuove macchine, nuove tecniche o sostanze o vengono adoperati nuovi mezzi di protezione e quando al lavoratore venga cambiata la mansione (anche se per brevi periodi).

Il Datore di Lavoro deve verificare periodicamente il grado di addestramento dei lavoratori, ma è altrettanto importante che ogni dipendente controlli la propria formazione.

## **13 CHI È IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

È la persona (o, nei casi previsti, le persone) eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro dentro l'azienda.

I diritti e i compiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono molteplici. Di seguito vengono classificati i più significativi:

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI POSSONO DI PROPRIA INIZIATIVA:

- accedere ai luoghi di lavoro;
- promuovere misure idonee al miglioramento dei luoghi di lavoro;
- formulare osservazioni e ricorsi all'organo di vigilanza;
- richiedere la riunione periodica di prevenzione;
- richiedere la copia del documento di valutazione dei rischi;
- fare proposte al datore di lavoro.

DEVONO ESSERE SEMPRE CONSULTATI PER:

- la valutazione dei rischi e ogni fase di aggiornamento e studio successiva;
- la designazione del Responsabile e degli Addetti ai Servizi Prevenzione e Protezione oltre che degli addetti all'antincendio all'evacuazione rapida di emergenze, al pronto soccorso, ecc.
- l'organizzazione dei corsi di formazione dei lavoratori e degli addetti.



## 14 IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE

### IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE

*L'elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione aziendale del D.lgs 81/08 è l'obbligo della valutazione del rischio a carico del datore di lavoro.*




**NOVITA'**  
 Analisi dei rischi a matrice (i rischi tradizionali, es. chimico, fisico ecc, si intersecano con l'età, il genere, lo stress lavoro-correlato, l'appartenenza ad altri paesi)



## 15 LE RELAZIONI TRA I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE

### LE RELAZIONI

*L'intera procedura di prevenzione si basa su delle relazioni costanti fra i diversi soggetti.*



## 16 GLI ENTI PREPOSTI ALLA PREVENZIONE

### GLI ENTI PREPOSTI ALLA PREVENZIONE

#### Vigilanza e controllo

##### ▲ ASL

Provvede all'igiene e medicina del lavoro, alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali, in quanto ha la competenza di effettuare le visite ispettive nei locali di lavoro, le indagini sugli infortuni e le malattie professionali, gli interventi su richiesta dell'autorità Giudiziaria, le verifiche tecniche e periodiche di impianti ed apparecchi.

##### ▲ Vigili del Fuoco

Provvedono agli accertamenti e ai sopralluoghi negli insediamenti industriali e presso gli impianti per valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri di prevenzione incendi e l'attuazione degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.

##### ▲ Ispettorato del Lavoro

Gli ispettori hanno le funzioni di polizia giudiziaria, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività, per es. in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

##### ▲ ISPESL (confluito nell'INAIL)

Ha funzioni tecnico-scientifiche di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione, formazione ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

##### ▲ INAIL

Oltre ad assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, effettua controlli sanitari sul personale infortunato o affetto da malattia professionale e raccoglie ed elabora le informazioni relative ai rischi e ai danni denunciati da infortuni durante l'attività lavorativa.

## 17 RISCHIO E PERICOLO

### RISCHIO E PERICOLO

I termini pericolo e rischio non hanno sempre lo stesso significato in tutti gli stati membri della Comunità europea e nemmeno all'interno delle singole discipline scientifiche. Diamo pertanto le seguenti definizioni:

- **Pericolo** - Proprietà o qualità Intrinseca di una determinata entità (per es., materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
- **Rischio** - Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di Impiego e/o di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso.
- **Valutazione dei rischi** - Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

## 18 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

### CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

I rischi presenti negli ambienti di lavoro sono conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative.

Essi possono essere divisi in tre macro categorie:

**Rischi per la sicurezza** (di natura infortunistica):

- Strutture
- Macchine
- Impianti elettrici
- Sostanze pericolose
- IncendioEsplosioni

**Rischi per la salute** (di natura igienico - ambientali):

- Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici

**Rischi per la sicurezza e la salute** (di natura trasversale):

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lavoro difficili

Quest'ultimo tipo di rischio è forse quello più sottovalutato e per questo motivo particolarmente insidioso; gli esempi sono costituiti da mancanza di chiare procedure interne, scarso coinvolgimento dei lavoratori, mancanza di precise e chiare attribuzioni di responsabilità e scarsa informazione.

## 19 LA TUTELA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA

### LA TUTELA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA

La lavoratrice in stato di gravidanza usufruisce di tutta una serie di tutele previste dalle leggi di seguito riportate:

- Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri).
- D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (regolamento di esecuzione della Legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri). In particolare, l'art. 5 di questo atto normativo indica i divieti di adibire le lavoratrici in gravidanza a lavori faticosi pericolosi ed insalubri.
- Legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità...). Questo atto normativo modifica la Legge 1204/71 ampliandone ed estendendone le norme anche al padre lavoratore.
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).

**Principali fattori di rischio**

- **orari ed organizzazione del lavoro:** l'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono;
- **carichi postura:** la fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sottopeso;
- **stress professionale:** le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale.

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad informare tempestivamente il datore di lavoro della sua particolare situazione. Ciò al fine di consentire l'attuazione delle tutele previste dalla normativa in materia.

Questo opuscolo è stato elaborato a cura di:

*Luca Lucchini*



**PL** S.r.l. **Fire & Safety Engineering**

**SERVIZI INTEGRATI PER LA  
SICUREZZA, LA SALUTE, L'IGIENE  
E LA PREVENZIONE INCENDI  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

**SEDE LEGALE E OPERATIVA:**

**Via C. Bellerio, 44 - 20161 Milano**

**Tel.: 0342.071.055 - Fax: 0371.218.107**

**E-Mail: [info@plsafety.it](mailto:info@plsafety.it) - [staff@plsafety.it](mailto:staff@plsafety.it)**

**SEDE OPERATIVA:**

**Via Europa, 2 - 23030 Villa di Tirano (SO)**

**Tel.: 0342.071.055 - Fax: 0371.218.107**

**E-Mail: [info@plsafety.it](mailto:info@plsafety.it) - [staff@plsafety.it](mailto:staff@plsafety.it)**

in collaborazione con:



**Istituto Comprensivo Adua**

Via Adua, 41/43 - 20822 Seveso - MB

C.M. MIIC86300E

C.F. 83011280159

Tel: 0362 502894 Fax: 0362 540855

Email: [miic86300e@istruzione.it](mailto:miic86300e@istruzione.it)

P.E.C.: [miic86300e@pec.istruzione.it](mailto:miic86300e@pec.istruzione.it)



Aggiornamento: GENNAIO 2013